

**Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.**

**Art. 9**

*(Divieti)*

**1.** È vietata la raccolta dei seguenti esemplari:

**a)** Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso;

**b)** Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a tre centimetri.

**2.** È vietata la raccolta nelle seguenti zone:

**a)** aree ricadenti in parchi naturali regionali, in riserve naturali e in biotopi di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione;

**b)** giardini e terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, fatta salva la raccolta da parte dei proprietari;

**c)** fondi chiusi ai sensi dell'articolo 841 del codice civile e quelli identificati dalle tabelle di cui all'articolo 5, comma 2.

**2 bis.** Il divieto di cui al comma 2, lettera a), non trova applicazione per:

**a)** i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ferma restando la previa acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;

**b)** i soggetti di cui all'articolo 6, comma 7.

(1)

**3.** Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sentita la Commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 6/2019